



Ministero della Giustizia	
Dipartimento di Procura	
N. 2220/E	23/12/04
Funzione	1
Prodotto	2
Subfascicolo	1
288/04	

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della

sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Dorotea Quartararo, Presidente del Tribunale di Siracusa

E

Dott. Marco Procida, nato a Siracusa il 05.08.1964, giusta delega a firma di Don Alfio Li Noce nato a Siracusa il 07/10/1968 ed ivi residente in Siracusa via Poggio del Carancino n.34, Presidente della Fondazione S. Angela Merici - ONLUS con sede in Siracusa, via Peppino Impastato n.6, C.F. ,93030690890.

La fondazione gestisce le seguenti strutture:

- Centro di riabilitazione di Siracusa di via Peppino Impastato n.6;
- Centro di riabilitazione di Canicattini Bagni di C.da Garofalo, via del Seminario s.n.;
- Casa di riposo "Mons. S.Gozzo" di Siracusa via P.Impastato n.6, ingresso via Ada Meli 2/4;
- Casa alloggio "Madonna delle lacrime", via L. Spagna n.32;
- Centro di prima accoglienza, "Villa Mater Dei", via delle Carmelitane scalze n.12.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1




L'ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di **n.** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione degli immobili;
2. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto compatibili con le attività svolte dall'ente nelle diverse sedi;
3. Lavori di piccola manutenzione ordinaria;
4. Manutenzione del verde;
5. Supporto alle attività di assistenza degli operatori alle persone disabili, anziani ecc.;
6. Lavori di pulizia;
7. Personale di ausilio;
8. Attività di facchinaggio;
9. Attività di accoglienza ospiti;
10. Supporto nello svolgimento di attività educative e di animazione.

Art.2

L'attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

TUTOR: Dr. Marco Procida, nato a Siracusa il 05/08/1964, ivi residente in via dello Sparviero n.109/a, C.F. : PRC MRC 64M05 I754G.



L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima



di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 20 DEC 2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ENTE



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
QUARTARARO dott.ssa Dorotea

